

Cancellati i ricorsi davanti ai consigli di disciplina, ora bisogna rivolgersi al tribunale ordinario

# Sanzioni, se la difesa è per pochi

## Costi alti e così i docenti preferiscono incassare le censure

DI CARLO FORTE

**L'**attribuzione ai dirigenti scolastici del potere di infliggere le sospensioni fino a 10 giorni, decisa con la riforma Brunetta, insieme alla cancellazione della possibilità di impugnare le sanzioni davanti ai consigli di disciplina, ha lasciato i docenti praticamente senza tutela. Va detto subito che è sempre possibile ricorrere al giudice del lavoro. Ma la lunghezza del procedimento e i costi dell'azione, impediscono di fatto la possibilità di difendersi efficacemente. Basti pensare che tra la data di presentazione del ricorso e l'emissione della sentenza di primo grado, possono passare anche due o tre anni. E che in ogni caso il procedimento necessita del patrocinio di un legale. Fermo restando che, per le sanzioni più blande, il docente potrebbe anche procedere autonomamente, perché il codice di procedura civile consente al ricorrente di difendersi da solo se il valore della causa non eccede i 129 euro. Ma si tratta di un'ipotesi meramente astratta, che risulta impercorribile a causa delle difficoltà tecniche oggettive concernenti la redazione del ricorso e l'istruzione della procedura. Quanto ai costi materiali, l'azione costa mediamente dai 1000 ai 2000 euro, tra onorario e contributi previdenziali da versare all'avvocato e spese vive. Insomma, a meno che il docente sanzionato non ne faccia una «questione di principio», risolvendosi ad impugnare la sanzione davanti al giudice, quando si è colpiti da una sanzione emessa dal dirigente l'ipotesi più ragionevole è quella di rassegnarsi. Tanto più che gli effetti delle sanzio-

ni di competenza del dirigente scolastico sono comunque supportabili.

### La sospensione...

La sospensione, infatti, determina la cessazione della retribuzione nel periodo di riferimento, ma è compensata dall'assegno alimentare, che è pari al 50% della retribuzione. E poi c'è il ritardo di un anno nella progressione economica e, quindi, il gradone si matura un anno dopo. L'avvertimento scritto e la censura, invece, praticamente non hanno alcun effetto oltre quello, rispettivamente, dell'avviso e del rimprovero.

### ...e le reazioni altrui

L'effetto più nefasto, però, è quello di ingenerare un meccanismo di autocensura, non solo da parte del docente sanzionato (giustamente o ingiustamente che sia) ma anche da parte degli altri colleghi, tale da indurre gli interessati ad orientare le proprie scelte didattiche e valutative in modo tale da compiacere il dirigente scolastico. Così da evitare il rischio di conflitti che potrebbero sfociare in sanzioni disciplinari. Rinunciando dunque ad esercitare l'autonomia professionale, a tutela della quale l'articolo 33 della Costituzione sancisce il principio della libertà di insegnamento.

### Il caso del Sud

In una scuola del Sud, tale meccanismo deteriorare è giunto a un livello di tale parossismo da indurre un intero consiglio di classe a dare un 7 in condotta a un alunno modello.

Che si era rifiutato di versare 60 centesimi a titolo di partecipazione ad una sanzione collettiva inflitta dal dirigente a causa del danneggiamento di un estintore. Va segnalato, peraltro, che l'unico docente che si è rifiutato di votare per il 7 in condotta è stato sanzionato dal dirigente con 10 giorni di sospensione. La questione, peraltro, pende davanti al giudice del lavoro (*Italia Oggi* darà puntuale notizia degli esiti non appena il Tribunale si pronuncerà). Si tratta evidentemente di situazioni residuali, che però diventano possibili perché adesso la legge ha dato ai dirigenti scolastici il potere di agire, cancellando contestualmente il diritto di difesa dei sanzionati in sede stragiudiziale. Il rischio di abusi, peraltro, è stato individuato fin dall'inizio dallo stesso ministero dell'istruzione che, con la circolare 88/2010, per ben tre volte ha raccomandato ai dirigenti scolastici di non sindacare l'autonomia della funzione docente. E in tal senso si era pronunciato anche il consiglio nazionale della pubblica istruzione 4 anni prima, nell'adunanza del 13 dicembre 2006.

—©Riproduzione riservata—